

REGOLAMENTO

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

AREA 1: INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI

PREMESSA

In attuazione dei principi costituzionali e di quanto disposto dall'art. 12 della legge n. 241 del 07.08.1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso a documenti amministrativi) ¹, tenuto conto della normativa di Stato e della Regione Lombardia vigente, e dello Statuto Comunale, il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per:

- 1- la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
- 2- l'attribuzione di vantaggi economici di tipo preventivo, di sostegno e riparatorio
- 3- l'erogazione di prestazioni e servizi, residenziali e non, nonché la definizione dei criteri del concorso degli utenti al costo degli stessi.

L'azione del Comune si rivolge in specifico a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e/o relazionale e a rischio d'emarginazione.

Si ritiene importante rilevare in premessa, che per quanto attiene l'assistenza economica, non può essere considerata un intervento fine a se stesso, ma deve essere strettamente integrata con l'attivazione delle risorse personali, familiari, sociali, istituzionali ed informali presenti al fine di affrontare i bisogni in tutti i loro aspetti e realizzando progetti di rete.

Il sostegno economico è perciò da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, che all'interno di un processo di responsabilizzazione del nucleo familiare e/o della realtà parentale o sociale, deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare e all'integrazione sociale.

¹ Legge 7 agosto 1990, n.241, art.12

“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”

Al fine di ridurre la discrezionalità nell'erogazione dei contributi, s'intendono determinare i criteri generali dell'assistenza economica per integrare la soglia minima di povertà.

CAPITOLO 1. INTERVENTI D'INTEGRAZIONE DEL REDDITO A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

1.1 Destinatari

I destinatari degli interventi ai sensi della vigente legislazione² sono:

- Cittadini residenti nel Comune;
- Cittadini di stati appartenenti all'unione europea e i loro familiari;
- gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune;
- i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato e dimoranti nel Comune;
- i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione e dello Stato d'appartenenza.

1.2 Motivi d'esclusione

- Reddito superiore al minimo vitale
- proprietà di beni immobili, salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso, o di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro;
- esistenza di persone tenute agli alimenti³ (art.433 del codice civile modificato dall'art.163 della legge 151/75) e che, di fatto, vi provvedano.

² **Legge Regionale 7 gennaio 1986, n.1 art.9**

" 1.Fruiscono delle prestazioni del sistema socio-assistenziale, in condizioni di uguaglianza e senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché di condizioni personali o sociali, con i diritti di cui al successivo articolo 10 e considerate le condizioni, i requisiti e le priorità di cui al successivo articolo 12, nei soli limiti derivanti dalla capacità delle strutture e dalle risorse disponibili nei bilanci degli enti competenti e fatto salvo quanto previsto dal 5 comma del successivo articolo 59:

- i cittadini residenti nei Comuni della Lombardia
- gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune;
- i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le Leggi dello Stato, dimoranti nei Comuni della Lombardia;
- i cittadini, gli stranieri, gli apolidi dimoranti temporaneamente nei comuni della Lombardia, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o Stato di appartenenza. "Legge 328 del 8.11.2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" - art. 2.

³ **CODICE CIVILE Art.433 "persone obbligate":**

" All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine:

1. il coniuge;
2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali
3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

Il Sindaco, previamente autorizzato dall'avente diritto, ha la facoltà di convocare gli obbligati agli alimenti, quando sono in condizione di provvedervi, nel caso in cui si rifiutino o ritardino il proprio intervento, per informarli dei rispettivi obblighi di legge, nonché richiedere al soggetto interessato all'intervento, di attivare la procedura per l'esecuzione coattiva dell'obbligo, tramite gli organi competenti.

Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con obbligo di rivalsa sui soggetti obbligati. A ciascun nucleo di familiari tenuti al mantenimento è lasciata piena discrezionalità di concordare al loro interno la ripartizione degli oneri.

1.3 Determinazione del "minimo vitale"

Per "minimo vitale" s'intende il livello minimo di capacità economica necessaria per condurre una vita personale e sociale con un minimo di dignità e di decoro in ordine particolarmente all'alimentazione, all'abbigliamento, igiene e sanità e vita di relazione.

Al fine di ottenere un'indicazione economica di fabbisogno la soglia di "minimo vitale" è, rapportata all'importo della "pensione minima INPS da lavoro dipendente".

Il calcolo della situazione economica è effettuato in base ai criteri unificati di valutazione della situazione reddituale, ai sensi del D.L. n. 109 del 31 marzo 1998 e dal decreto legislativo 130/2000⁴, come da Tabella A.

TABELLA A

n. componenti	scala parametrica	m.v. lordo annuo
1	1.00	9.601.800
2	1.57	15.074.826
3	2.04	19.587.672
4	2.46	23.620.428
5	2.85	27.365.130
6	3.20	30.725.760
7	3.55	34.086.390

Sono previste le seguenti maggiorazioni:

- + 0,35 *per ogni ulteriore componente.*
- + 0,2 *in caso d'assenza del coniuge e presenza di figli minori.*
- + 0,5 *Per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o d'invalidità superiore al 66%.*
- + 0,2 *per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono*

4. i generi e le nuore;

5. il suocero o la suocera ;

6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali"

⁴**D.L.n.109 del 31.03.1998** "DEFINIZIONE DI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, A NORMA DELL'ART.59, COMMA 51, DELLA LEGGE 27.12.1997, N.449" e **DPCM 7.5.1999 n. 221** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12.7.1999 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate", nonché **D.L. n. 130 del 3.5.2000** "disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 31.3.2000 n°109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate".

attività di lavoro e d'impresa.

La tabella di riferimento dei livelli di minimo vitale è aggiornata annualmente in base alla pensione INPS, con determinazione del Responsabile del Servizio.

1.4 Criteri d'ammissibilità

Sono ammessi ai contributi coloro che versano in stato di bisogno ⁵ tenuto conto delle seguenti condizioni:

- a) entrate inferiori al minimo vitale;
- b) mancanza di proprietà immobiliari (diverse dall'alloggio abitato adeguato alle esigenze del nucleo familiare e/o di beni mobili registrati che siano strumenti di lavoro);
- c) inesistenza di parenti tenuti agli alimenti che, di fatto, provvedano a garantire il minimo vitale;
- d) disoccupazione stabile;
- e) condizioni sociali o familiari;
- f) reddito accertabile;
- g) richieste non ripetute ed abituarie.

1.5 Segnalazione dello stato di bisogno

Le segnalazioni, che richiedono l'intervento di sostegno economico nei confronti di terzi, potranno essere fatte anche da persone fisiche o da enti pubblici e privati, in forma scritta.

L'assistente sociale contatterà la persona segnalata indicando il nominativo della persona o dell'ente segnalante.

⁵ **Legge Regionale 7 gennaio 1986 n. 1 art.12**

“ I piani regionali socio-assistenziali determinano i criteri per l'individuazione delle condizioni e dei requisiti per l'accesso alle prestazioni previste dalla presente legge, nonché le modalità di accertamento .

I servizi possono essere rivolti alla generalità della popolazione, senza pregiudizio dell' integrale e prioritario soddisfacimento dei diritti dei soggetti che si trovino nello stato di bisogno di cui al successivo comma, a condizione che l'estensione consenta una migliore organizzazione, efficienza ed economicità del servizio e purché il relativo costo sia sostenuto in tutto o in parte dagli utenti e sia posto a carico dei Comuni competenti .

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi :

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorchando non vi siano altre persone tenute a provvedere , o che di fatto provvedano, all' integrazione di tale reddito;*
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'esistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;*
- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari esposti a rischio di emarginazione;*
- d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.*

I Comuni (...) provvedono, per quanto di loro competenza ed in conformità alle disposizioni della presente Legge ed ai criteri fissati dai piani regionali socio-assistenziali a stabilire le modalità organizzative e procedurali per l'accertamento delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente articolo.”

Nel caso il segnalante ritenga opportuno richiedere di non essere indicato alla persona in situazione di disagio dovrà spiegare per iscritto il motivo; in questo caso l'assistente sociale valuterà l'opportunità di intervenire comunque informando il segnalante.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime.

Da queste segnalazioni sono escluse le segnalazioni riguardanti il maltrattamento di minori che sono previste in normative particolari.⁶

1.6 Istruttoria della domanda

La richiesta di contributi deve essere presentata per iscritto dall'interessato o da un parente (art.433 Codice Civile) su apposito modulo allegando la documentazione richiesta per Legge (vedi Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e modulistica allegata e Decreto Legislativo n. 130 del 3.5.2000), nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

L'assenza o l'incompletezza della documentazione richiesta sospende i termini di risposta.

Alle domande, complete della documentazione richiesta, è data risposta entro 30 giorni.

In caso di particolare complessità o di necessità di reperimento di informazioni particolari, il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni previa informazione al richiedente.

Lo stato di bisogno è il requisito indispensabile per la concessione di contributi ed è accertato dall'Assistente Sociale attraverso l'indagine sociale avvalendosi delle conoscenze tecniche e degli strumenti professionali che gli sono caratteristici, nonché se necessario dalle informazioni ritenute necessarie, reperite anche tramite la Vigilanza Urbana.

L'accertamento dello stato di bisogno tiene conto dei criteri di ammissibilità del presente regolamento; in ogni caso è possibile su motivata relazione dell'Assistente Sociale erogare contributi temporanei in situazioni di superamento del minimo vitale o negarli in presenza di minimo vitale.

1.7 Ammissione al contributo

La relazione dell'Assistente Sociale prevede la descrizione della situazione dell'utente, le motivazioni all'intervento, l'ammontare, la tipologia, le modalità e la durata del contributo. L'ammissione al contributo avviene con determinazione del Responsabile del Servizio avendo a mente la relazione sociale, nell'ambito dei vincoli di bilancio dell'ente nei tempi previsti dal presente regolamento.

Sia l'ammissione sia il diniego deve essere comunicato per iscritto al richiedente.

L'utente in caso di diniego può formulare ricorso all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.

1.8 Tipologia e durata degli interventi

Gli interventi economici oggetto del presente regolamento possono essere:

⁶ **Legge 4 maggio 1983 n.184 art.9**

“ Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio”

- a) integrativi
- b) straordinari
- c) anticipazioni

Nel caso in cui il soggetto non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a carico, o qualora si verifichino situazioni per cui si renda opportuno sostituire gli interventi integrativi e straordinari con benefici non di natura finanziaria, ciò può avvenire attraverso:

- pagamento diretto di fatture e bollette dei consumi di rete (gas, luce et.), di spese per acquisto generi di prima necessità, di canoni di affitto et.;
- esonero totale o parziale del pagamento della retta a carico dell'utente per la fruizione di servizi (SAD, mensa, rette asilo, trasporti et.);
- pagamento di tasse comunali (rifiuti, acquedotto);

a) integrativi

L'intervento integrativo consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato l'integrazione del reddito percepito qualora questi non raggiungano il cosiddetto "minimo vitale".

Il contributo è erogato in base al progetto sociale a seguito di atto della Giunta Comunale e alla conseguente determina del Responsabile del Servizio.

Tali contributi devono essere sottoposti a verifica periodica rispetto all'effettivo permanere delle difficoltà rilevate e agli obiettivi del progetto.

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione del proprio reddito successiva al momento della domanda di assegnazione, pena la restituzione di quanto erogato, in caso di accertamento d'ufficio.

b) straordinari

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- a copertura di situazioni di bisogno di carattere eccezionale ed urgente di natura sociosanitaria non prevista dal Servizio Sanitario Nazionale (terapie particolari, protesi, trasporti, soggiorni, ricoveri in strutture particolari);
- come intervento iniziale a sostegno di nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali sono divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi eccezionali, gravi e non prevedibili;
- per sostenere il reinserimento nel tessuto sociale ed in un ambiente di lavoro di individui emarginati;
- copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la gran varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.
- Interventi a sostegno di inserimenti in soggiorni marini con particolare attenzione alle situazioni anziane che si connotano con momenti di sollievo.

c) anticipazioni

Al fine di superare il più possibile soluzioni di pura assistenza e quando le difficoltà di natura finanziaria siano temporanee, l'Amministrazione Comunale può intervenire con anticipazioni invece che con contributi, nel rispetto dei criteri di ammissibilità del presente Regolamento.

In particolare tale strumento potrà essere utilizzato per situazioni con carico assistenziale molto oneroso (pagamento rette in Residenza Sanitaria Assistenziale, parziale pagamento assistenza domiciliare privata ...) quale anticipazione dell'indennità di accompagnamento, previo riconoscimento del diritto da parte della Commissione Sanitaria Competente.

CAPITOLO 2. INTERVENTI DI PAGAMENTO O DI INTEGRAZIONE RETTE DI STRUTTURE RESIDENZIALI (anziani e disabili)

2.1 Destinatari

Il Comune può intervenire mediante il pagamento totale ovvero l'integrazione di rette di ricovero in strutture residenziali, in base alla legislazione vigente⁷.

I destinatari del presente intervento sono:

- disabili
- anziani

Nei casi di trasferimento di residenza a seguito di inserimento in strutture di ricovero, l'eventuale intervento spetterà al Comune dell'ultima residenza anagrafica dell'interessato.

2.2 Motivi di esclusione

Sono esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento delle rette di ricovero ovvero esistono soggetti obbligati al mantenimento (vedi nota n. 3 a pag. 2) il cui reddito sia sufficiente ad assicurare la prestazione economica di cui sopra.

Sono esclusi altresì i soggetti proprietari di beni immobili, non essendo considerati in stato di bisogno, salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente e abitato dal nucleo stesso.

2.3 Tipologia e modalità dell'intervento

L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo della retta di ricovero nelle Strutture Residenziali.

Il pagamento può essere integrale o parziale ad integrazione delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato o degli obbligati al mantenimento.

L'intervento del Comune assume carattere continuativo annuale fino a revoca ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme, su fattura o tramite contribuzione.

Nel caso in cui i residenti anziani, aventi i requisiti e bisogni tali per cui il collocamento diventa urgente, accedessero alle strutture convenzionate, l'integrazione dell'amministrazione avverrà con le

⁷ **Legge Regionale 7 gennaio 1986 n.1 TITOLO IV - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE** art. 83 (Centri di pronto intervento), art.84(Servizi residenziali e di comunità), art.85 (Comunità Alloggio) art.86 (Istituti Educativo Assistenziali per minori), art.87 (Case di Riposo), art.88(Centri Residenziali per handicappati gravi), art. 89(Strutture protette) Piano Socio Assistenziale 1988/90..

modalità sotto specificate e per il periodo strettamente necessario al trasferimento in altre strutture presso le quali hanno presentato domanda.

L'intervento è disposto sulla base della seguente documentazione:

1. domanda dell'interessato o di un familiare, su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale;
2. relazione del Servizio Sociale attestante la necessità del ricovero e la situazione socioeconomica del richiedente;
3. documentazione sanitaria, ove necessario, attestante il bisogno di ricovero ed eventuale valutazione multidisciplinare dell'Unità di Valutazione Geriatrica;
4. situazione economica dell'interessato e dei familiari tenuti agli alimenti.

Per la modalità di partecipazione al pagamento della retta, si calcola la quota da integrare tenendo conto della retta della struttura detratta della pensione dell'interessato (la tredicesima è lasciata all'interessato per le spese personali) ⁸.

I parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, per la quota non sostenuta dall'utente, nella misura percentuale della quota della propria situazione economica, eccedente il doppio del "minimo vitale".

QUOTA ECCEDENTE IL DOPPIO DEL MINIMO VITALE	PERCENTUALE DA APPLICARE ALLA QUOTA DA INTEGRARE*
Esente	0%
Dal 50% al 74%	25%
Dal 75% al 99%	50%
100% e oltre	100%

Il soggetto beneficiario e i parenti tenuti agli alimenti, hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione del proprio reddito successiva al momento della domanda di assegnazione; il beneficiario è tenuto a rimborsare le spese sostenute all'Amministrazione Comunale, obbligandosi per se ed eventuali successori con tutti i redditi o beni presenti e futuri, concordando con la stessa una legale forma di garanzia⁹.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di verificare con accertamenti catastali e fiscali, l'effettiva situazione reddituale e patrimoniale dei ricoverandi e dei parenti obbligati.

⁸ **Nota 4 relativa al P.S.A 1988/90** "Un caso particolare si configura per i servizi, come il ricovero nelle strutture a internato, che assicurano il completo mantenimento della persona. In tali casi la procedura più corretta sembra essere la copertura del costo del servizio con le seguenti modalità:

- a) recupero della retta attingendo al reddito individuale (pensione più altri redditi) ed assicurando comunque all'utente la disponibilità di una quota per spese personali determinata, per esempio, in misura pari al 20% del reddito, con il limite minimo di £ 80.000 e un limite massimo di £ 180.000 mensili;
- b) applicazione dei criteri generali, precedentemente descritti (per la quota di costo non coperta dal reddito individuale) su ciascun nucleo dei familiari tenuti al mantenimento ai sensi dell'art.433 del codice civile, lasciando la possibilità ai diversi nuclei di concordare tra loro la ripartizione degli oneri;
- c) intervento dell'Ente Locale per la quota di costo non coperta con i criteri di cui ai punti a) e b)".

la percentuale da applicare alla quota da integrare riguarda i tenuti agli alimenti.

⁹ **artt.498 - 2751- 2778 CODICE CIVILE**

2.4 Ammissione all'intervento

L'ammissione all'intervento di integrazione retta avviene con Deliberazione della Giunta Comunale e conseguente determinazione del Responsabile del Servizio, su proposta dell'Assistente Sociale, nell'ambito dei vincoli di bilancio.

L'intervento ha durata annuale ed è rinnovato con apposito atto, previa verifica del permanere dei requisiti socioeconomici previsti dal presente regolamento.

Sia l'ammissione che il diniego all'integrazione della retta devono essere comunicati per iscritto al richiedente, entro 30 giorni.

L'utente in caso di diniego può formulare ricorso all'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.

CAPITOLO 3. INTERVENTI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI

ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.)

Il servizio di assistenza domiciliare comprende prestazioni di natura socio-assistenziale rese al domicilio e a favore dei nuclei familiari con minori, con portatori di handicap e/o con soggetti a rischio di emarginazione, dell'anziano inabile, solo oppure in famiglia quando la stessa non sia più in grado di garantire l'aiuto necessario. Si intende consentire la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

Le prestazioni socio assistenziali consistono: attività di aiuto domestico e, più in generale, in ogni attività diretta al sostegno della persona; prestazioni a valenza educativa in particolare per alcune complesse situazioni con minori e/o portatori di handicap.

Essendo considerato servizio, e avendo perciò una propria autonomia tecnico-funzionale, l'Assistenza Domiciliare deve essere strutturata in modo tale da poter erogare le proprie prestazioni in collegamento con i diversi servizi sociali e sanitari che in maniera concertata operano a favore dei minori e del nucleo familiare presso il quale esso vive.

3.1 Finalità

Scopo dell'intervento definito assistenza domiciliare minori è quello di offrire alle famiglie con minori in situazioni di rischio un supporto socio assistenziale ed educativo a domicilio atto a sostenere la genitorialità, integrare gli interventi da Enti specifici, ridurre e/o contenere il peggioramento della situazione.

E' un intervento temporaneo e non definitivo volto a supportare il genitore nella sua funzione educativa.

Tale intervento riduce il ricorso a strutture socio-educative evitando quindi l'allontanamento dal

nucleo familiare.

3.2 Obiettivi

Si intende procedere al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ridurre l'inserimento in strutture educative protette;
- accrescere la capacità genitoriale di farsi carico del bisogno del minore;
- ridurre nel minore il rischio di devianza;
- accrescere le reti di relazione tra le varie istituzioni coinvolte nel progetto educativo;
- accrescere la capacità educativo relazionale dei genitori attraverso la condivisione dell'esperienza educativa con altre famiglie;
- ridurre l'isolamento del nucleo familiare attraverso l'aumento di reti di relazione (vicinato).

3.3 Destinatari.(vedi cap. 1 punto 1.1)

I destinatari del servizio assistenza domiciliare minori sono i nuclei familiari con minori a rischio che abbiano una residua capacità genitoriale, con scarsa capacità organizzativa dei loro compiti educativi che abbiano particolare difficoltà nel gestire le relazioni e i rapporti con l'esterno.

3.4 Accesso al servizio

L'accesso al servizio è subordinato ad una analisi puntuale della situazione familiare con minori dalla quale emerge il progetto da sviluppare articolato in modo dettagliato dall'assistente sociale referente per la situazione e/o dall'equipe minori di riferimento. Il progetto deve contenere le modalità per l'avvio e le eventuali sospensioni nonché la conclusione dell'intervento stesso.

Il servizio darà priorità ai nuclei maggiormente a rischio o in condizioni socio - educative sfavorevoli per il minore.

3.5 Tipologia delle prestazioni.

Verranno offerte al domicilio prestazioni di tipo socio-assistenziali ed educativo che saranno garantite nel rispetto del progetto specifico nonché delle risorse economiche dell'Ente. Per alcuni interventi specifici di natura assistenziale ci si avvarrà della collaborazione di volontari e di obiettori in convenzione.

L'intervento verrà calibrato in base al progetto e alle risorse umane nonché finanziarie in dotazione al Servizio Sociale Comunale.

3.6 Funzionamento del servizio.

Il servizio sarà garantito nei giorni feriali settimanali e sarà articolato secondo il progetto operativo specifico. Sono esclusi gli interventi nei giorni festivi. E' prevista la verifica periodica dell'intervento con cadenza quindicinale svolta dall'assistente sociale con il/la operatorio coinvolto.

3.7 Partecipazione al costo.

Stante la particolarità di tale servizio legata soprattutto alla tipologia familiare di riferimento, si

intende offrire tale servizio a titolo gratuito senza chiedere alcuna partecipazione al costo alla famiglia.

CAPITOLO 4. INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DEI MINORI: PAGAMENTI RETTE RESIDENZIALI E AFFIDAMENTO FAMILIARE

4.1 Destinatari

Il Comune interviene a favore dei minori mediante il pagamento di rette residenziali e/o l'erogazione di contributi per l'affidamento familiare, sulla base di un progetto definito dai competenti servizi sociali territoriali, sia esso consensuale o disposto dall'Autorità Giudiziaria. Nei casi di trasferimento di residenza a seguito d'inserimento in struttura, l'eventuale intervento spetterà al/ai Comune/i dell'ultima residenza anagrafica dei genitori esercenti la potestà (vedi Circolare 32 della R.L. del 18.12.1996).

4.2 Tipologia e modalità dell'intervento

Il minore ha diritto di vivere e crescere all'interno della propria famiglia d'origine e la stessa ha il dovere di garantirgli un'adeguata assistenza fisica, psicologica, affettiva, educativa e scolastica¹⁰. Qualora la famiglia si trovi in situazione di difficoltà e non sia in grado di svolgere adeguatamente le proprie funzioni, è possibile attivare interventi di sostegno o di sostituzione del nucleo familiare.

4.2.1 Interventi di sostegno: affidamento familiare

L'affidamento familiare, a favore di minori viene disposto sulla base di un progetto definito dai servizi sociali territoriali competenti; esso può essere consensuale (disposto dall'Ente e reso esecutivo dal Giudice Tutelare) o per ordine dall'Autorità Giudiziaria.

Alla famiglia affidataria è corrisposto, quale indennità di rimborso per spese di mantenimento del minore, un contributo economico, erogato mensilmente; tale contributo non è rapportato, né alla situazione del nucleo d'origine (la cui partecipazione alla spesa sarà valutata dal Servizio Sociale) né a quella della famiglia affidataria.

L'entità del contributo è così definita: fissata annualmente con provvedimento dell'Azienda Sanitaria Locale provinciale, come quota base per un affido e può diversificarsi in relazione a

¹⁰ **Legge 4 maggio 1983 n. 184 art.1** “ *Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia...*”
art.2 “ *Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.*”

bisogni particolari riferiti al singolo caso, previa valutazione e proposta dell'assistente sociale competente.¹¹

1) Affido residenziale 600.000 mensili (con pernottamento)

2) Affido diurno 300.000 mensili

I bisogni specifici di ordine sociali, psicologici e sanitari del minore dovranno essere valutati singolarmente dagli operatori e attuati in seguito delibera di Giunta Municipale e con determina della spesa a carico del responsabile del servizio compatibilmente con la disponibilità di bilancio.

4.2.2 Interventi di sostituzione: pagamento di rette in strutture residenziali

L'inserimento del minore in struttura è determinato da:

1) segnalazione e proposta dei Servizi Territoriali competenti all'interno di un progetto complessivo d'intervento sul caso;

2) provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i minorenni – Giudice Tutelare) anche su segnalazione e proposta dei Servizi Sociali.

Nel primo caso l'intervento è effettuato con il consenso della famiglia, nel secondo è assunto dall'Autorità Giudiziaria e rientra nelle funzioni previste dalla Legge Regionale 7 gennaio 1986 n.1.¹²

In entrambi i casi, l'assunzione dell'onere della retta, è a carico del Comune dell'ultima residenza anagrafica dei genitori del minore, salvo diverse disposizioni su casi specifici.

Qualora gli interventi relativi ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria fossero delegati per la gestione associata, saranno definiti nei regolamenti tra Comune e Azienda Sanitaria Locale provinciale, mentre gli aspetti economici e finanziari di rimborso della spesa sostenuta dall'Amministrazione sono deliberati annualmente dalla Conferenza dei Sindaci.

E' discrezione del Comune chiedere un'eventuale compartecipazione economica da parte del nucleo familiare interessato.

In assenza del Decreto dell'Autorità Giudiziaria, il Comune si può avvalere degli interventi economici dell'Amministrazione Provinciale per i seguenti casi:

- minori illegittimi o abbandonati
- gestanti che si trovano in situazione di disagio personale, familiare ed economico
- minori con genitori separati con problemi educativi e relazionali
- minori inseriti in nuclei familiari in difficoltà per la presenza di soggetti con problemi (malattia mentale, alcool dipendenza, tossicodipendenza)

¹¹ **Legge Regionale 7 gennaio 1986 n.1, art. 82, comma 1 punto f)**

“L'assistenza inerente l'affidamento familiare (..) si attua mediante:

(...f) la determinazione dell'entità del contributo da corrispondere agli affidatari per il mantenimento degli affidati”

¹² **Legge Regionale 7 gennaio 1986 n.1,**

art.80 “Assistenza ai minori e agli incapaci nei rapporti con l'autorità giudiziaria”

art.81 “Affidamento familiare”

art.82 “Affidamento familiare dei minori”

L'Amministrazione Provinciale garantisce l'intervento secondo i criteri e le modalità contenute nell'apposito Regolamento per l'erogazione dei Servizi d'Assistenza a carico della Provincia ai sensi dell'art.5 della Legge 18.03.1993 n. 67.

CAPITOLO 5. TRASPORTI HANDICAPPATI AI CENTRI RIABILITATIVI, ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E NON, AI CENTRI SOCIO EDUCATIVI.

5.1 Premessa

L'Amministrazione Comunale si riserva di organizzare in proprio o avvalendosi di alcune associazioni convenzionate il servizio di accompagnamento per garantire alle famiglie un aiuto in risposta ad una reale necessità in quanto al proprio interno vivono delle persone con handicap certificato. Tale servizio si connota come intervento di accompagnamento presso le strutture frequentate dagli stessi.

5.2 Destinatari

I destinatari degli interventi di accompagnamento specificati nella premessa figurano al Cap. 1. Pag. 2 del presente regolamento.

5.3 Criteri di accesso

I soggetti aventi diritto sono coloro che hanno 1 o più figli frequentanti strutture preposte ad accoglierli per offrire loro un percorso formativo oppure assistenziale in assenza di mezzi pubblici di trasporto, l'Amministrazione si riserva di verificare ed eventualmente avviare apposito servizio di accompagnamento avvalendosi della collaborazione di associazioni o di strutture che già lo svolgono in proprio. L'interessato deve presentare formale domanda al servizio sociale. L'assistente sociale valutata la situazione proporrà l'eventuale servizio di accompagnamento.

5.4 Concorso al costo del servizio

1. Per gli utenti che fruiscono del servizio trasporti organizzato direttamente dalle strutture che li accolgono o dal Comune la quota di partecipazione al costo del servizio sarà uguale a quella deliberata annualmente per il trasporto scolastico.
2. Per coloro che frequentano strutture scolastiche specialistiche non esistenti sul territorio Casatese, l'Amministrazione Comunale in base alla disponibilità di bilancio, potrà erogare un contributo alla famiglia in misura non superiore al quinto del costo della benzina.

L'Amministrazione comunque si riserva la facoltà di intervenire anche in base alle disponibilità del proprio Bilancio.

CAPITOLO 6 - REGOLAMENTAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI - COOPERATIVE OPERANTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE

6.1 - Finalità

L'Amministrazione Comunale riconosce il ruolo di collaborazione per la concreta realizzazione di principi che ispirano la solidarietà alle associazioni, enti pubblici e privati, cooperative che pur non avendo la sede legale od operativa sul territorio comunale operano a favore di cittadini di Casatenovo.

6.2 - Requisiti richiesti

I contributi da erogare sono subordinati:

- a) per gli Enti e le Istituzioni Pubbliche, ad accordi prestabiliti con l'Amministrazione Comunale;
- b) b) per le associazioni, le Cooperative sociali e gli Enti Privati, possesso delle seguenti caratteristiche:
 - essere costituiti a norma delle Leggi vigenti secondo la propria natura giuridica
 - perseguire fini di solidarietà sociale senza alcuno scopo di lucro né diretto né indiretto
 - fornire servizi ai cittadini casatesi

6.3 - Modalità

In base alla disponibilità economica, i contributi potranno essere erogati di norma, per attività di carattere continuativo, solo previa stipula di convenzione tra ente pubblico e privato/associazione, cooperativa e l'Amministrazione Comunale in modo da definire gli utenti e regolare i servizi forniti. Per attività straordinarie, invece, si dovrà presentare domanda, anche per posta, unitamente ai seguenti documenti:

- relazione dettagliata della/e iniziativa/e e attività oggetto della richiesta, corredata dal prospetto del conto consuntivo dei costi relativi ai servizi prestati a favore dei cittadini di Casatenovo;
- elenco del nominativo delle persone che hanno usufruito del servizio unitamente al tipo di intervento sostenuto,
- dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi per la medesima iniziativa da altri Enti pubblici o privati,
- dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente sulla veridicità di quanto esposto nella domanda;

Le Associazioni, le Cooperative Sociali e gli Enti Privati devono allegare anche l'Atto costitutivo in

originale o copia autenticata e lo Statuto.

La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o dell'associazione.

6.4 - Procedimento per l'ammissione

La Giunta Municipale, entro 60 giorni, decide in merito alla stipula di convenzione o alla concessione di contributi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio

INDICE

REGOLAMENTO

AREA 1	Interventi socio assistenziali	
Premessa		Pg. 1
Capitolo 1	Interventi di integrazione del reddito a favore di soggetti in stato di bisogno	Pg.2
1.1	Destinatari	Pg. 2
1.2	Motivi d'esclusione	Pg. 2
1.3	Determinazione del "minimo vitale"	Pg. 3
1.4	Criteri d'ammissibilità	Pg. 4
1.5	Segnalazione dello stato di bisogno	Pg. 4
1.6	Istruttoria della domanda	Pg. 5
1.7	Ammissione al contributo	Pg. 5
1.8	Tipologia e durata degli interventi	Pg. 5
	a) Integrativi	Pg. 6
	b) Straordinari	Pg. 6
	c) Anticipazioni	Pg. 6
Capitolo 2	Interventi di pagamento o di integrazione rette di strutture residenziali (anziani e disabili)	Pg. 7
2.1	Destinatari	Pg. 7
2.2	Motivi di esclusione	Pg. 7
2.3	Tipologia e modalità dell'intervento	Pg. 7
2.4	Ammissione all'intervento	Pg. 9
Capitolo 3	Interventi a favore dei nuclei familiari con minori	Pg. 9
	Assistenza domiciliare minori	Pg. 9
3.1	Finalità	Pg. 9
3.2	Obiettivi	Pg.10
3.3	Destinatari	Pg.10
3.4	Accesso al servizio	Pg.10
3.5	Tipologie delle prestazioni	Pg.10
3.6	Funzionamento del servizio	Pg.10
3.7	Partecipazione al costo	Pg.11
Capitolo 4	Interventi economici a favore dei minori: pagamenti rette residenziali e affidamento familiare.	Pg.11
4.1	Destinatari	Pg.11
4.2	Tipologia e modalità dell'intervento	Pg.11
4.2.1	Interventi di sostegno: affidamento familiare	Pg.11
4.2.2	Interventi di sostituzione: pagamento diretto in strutture residenziali	Pg.12
Capitolo 5	Trasporti handicappati ai centri riabilitativi, alle scuole dell'obbligo e non ai centri socio educativi	
5.1	Premessa	Pg.13
5.2	Destinatari	Pg.13
5.3	Criteri di accesso	Pg.13

5.4 Concorso al costo del servizio

Pg.13

Capitolo 6- Regolamentazione per l'assegnazione di contributi economici ad Enti Pubblici e Privati, Cooperative operanti nel settore socio-assistenziali

6.1 Finalità Pg.14

6.2 Requisiti richiesti Pg.14

6.3 Modalità Pg.14

6.4 Procedimento per l'ammissione Pg.15